

## COMMISSIONE PARLAMENTARE

### per l'indirizzo generale e la vigilanza dei servizi radiotelevisivi

#### SOTTOCOMMISSIONE PERMANENTE PER L'ACCESSO

#### S O M M A R I O

Esame di richieste di Accesso televisive, radiofoniche e con il mezzo del Televideo .....	173
ALLEGATO 1 ( <i>Delibera approvata</i> ) .....	176
Esame di una proposta di nuovo regolamento per l'Accesso ( <i>Esame e rinvio</i> ) .....	174
ALLEGATO 2 ( <i>Proposta di nuovo regolamento</i> ) .....	179

*Mercoledì 10 novembre 1999. — Presidenza del Presidente Giancarlo ZILIO — Intervengono il Vicedirettore delle Tribune, Accesso e Servizi parlamentari, dottor Pierluigi Camilli, ed il Vicedirettore di Televideo, dottor Camillo Tommasi di Vignano.*

#### **La seduta comincia alle 14.30.**

*(La Sottocommissione approva il processo verbale della seduta precedente).*

#### **Esame di richieste di Accesso televisive, radiofoniche e con il mezzo del Televideo.**

Il senatore Giancarlo ZILIO, *Presidente*, ricorda che la Sottocommissione è convocata per esaminare complessivamente 39 nuove domande di Accesso: di queste, 31 si riferiscono alle trasmissioni televisive, 3 a quelle radiofoniche e 5 al Televideo. Di queste ultime, una era stata presentata nella precedente seduta del 6 ottobre scorso, e tenuta sospesa: propone ora di accoglierla.

Come in precedenza, vi sono domande prive di alcuni requisiti formali (si tratta in genere dell'autenticazione delle firme): propone che, anche in questo caso, siano ammesse alla programmazione, sotto la condizione di sanare il vizio prima della trasmissione. Parimenti è necessario raccomandare che nelle trasmissioni si faccia riferimento esclusivo ai profili sociali e culturali di quelle associazioni la cui attività può estendersi a profili promozionali o addirittura commerciali. La Sottocommissione si riserva ogni opportuno intervento in proposito, anche successivo all'approvazione della domanda.

*(La Sottocommissione conviene).*

Il senatore Giancarlo ZILIO, *Presidente*, fa presente altresì che la delibera prevede (punti 1 e 2) che la Rai inserisca nei calendari già predisposti, opportunamente modificandoli e comunicando alla Sottocommissione le modifiche prima che diventino operative, le domande che saranno accolte oggi. I criteri per l'inserimento sono

quelli, già messi a punto nei mesi passati, dell'attualità della trasmissione e della varietà della programmazione.

Fa poi riferimento alla circostanza che, a fronte di un numero rilevante di domande televisive (la trasmissione di quelle pendenti occuperà gli spazi disponibili sino oltre il maggio 2000), non sono molte quelle riferite al Televideo. La seconda parte della delibera (punti 3, 4, 5 e 6) contiene pertanto previsioni intese a divulgare ulteriormente la possibilità, per i richiedenti, di servirsi del Televideo; a consentire che il Presidente inviti coloro che richiedono il mezzo televisivo di servirsi anche del Televideo, con procedure semplificate; di disporre che, temporaneamente, il Televideo trasmetta un solo testo per settimana (anziché due), in modo da conferire maggiore risalto all'associazione che ne beneficia.

Intervengono il Vicedirettore di Televideo, Camillo TOMMASI DI VIGNANO, ed il Vicedirettore delle Tribune, Accesso e Servizi parlamentari, Pierluigi CAMILLI, circa le modalità di divulgazione, da parte della RAI, della possibilità di servirsi del mezzo del Televideo. Interviene altresì il senatore Rosario Giorgio COSTA (FI), il quale manifesta inoltre consenso con la proposta di delibera che la Sottocommissione si accinge ad approvare, e si sofferma sui contenuti di alcune richieste di Accesso televisivo.

Dopo che il senatore Giancarlo ZILIO, *Presidente*, ha suggerito una riformulazione riferita al punto 3) della proposta, la Sottocommissione approva la delibera, nel testo riformulato, deliberando separatamente su ciascuna domanda. Il testo sarà pubblicato in allegato ai resoconti di seduta.

**Esame di una proposta di nuovo regolamento per l'Accesso.**

*(Esame e rinvio).*

Il senatore Giancarlo ZILIO, *Presidente*, ricorda che nella seduta della Sottocommissione del 3 giugno 1998 era stata presentata la bozza di un nuovo regolamento dell'Accesso. Le norme di legge e quelle regolamentari prevedono che il regolamento sia proposto dalla Sottocommissione alla Commissione plenaria, e da quest'ultima approvato a maggioranza assoluta dei componenti.

Tale bozza non aveva avuto alcun seguito formale, ma il testo è stato nel frattempo oggetto di frequenti riflessioni, che hanno consigliato infine una sua revisione approfondita, alla luce dell'esperienza nel frattempo maturata nella Sottocommissione. Questa revisione ha consigliato la redazione di un testo interamente rinnovato, che, consentendovi la Sottocommissione, sarà esaminato in luogo del precedente. Esso accentua la semplificazione procedurale dell'esame delle domande d'Accesso, in quanto prevede che su di esse decida di regola il Presidente della Sottocommissione, senza investirne l'organismo collegiale, se non per un rendiconto trimestrale approfondito della sua attività.

La Sottocommissione può essere però investita in qualunque momento di ogni questione che di regola è devoluta al suo Presidente. Più precisamente, il Presidente può spontaneamente rimettere tali questioni all'organismo collegiale; ovvero tale rimessione può avvenire su istanza di soli due suoi componenti. L'eventuale diniego riferito a singole domande d'Accesso deve inoltre essere in ogni caso pronunciato dall'organo collegiale. Un'ulteriore garanzia è rappresentata dalla previsione che la maggioranza dei componenti della Sottocommissione possa sospendere le decisioni assunte dal Presidente, in attesa di una definizione collegiale. Queste cautele non pregiudicano il ricorso alla Commissione plenaria, disciplinato dalla legge e dal regolamento di quest'ultima (che resta un'autonoma fonte normativa), e che è esperibile anche direttamente nei confronti delle decisioni del Presidente della Sottocommissione.

Rispetto al testo del 1998, inoltre, sono state escluse dal nuovo regolamento le norme che disciplinavano il diritto di rettifica, e le questioni relative all'Accesso in sede locale. La disciplina di tali argomenti resterebbe quindi affidata, benché temporaneamente, alle norme del vecchio regolamento. Ciò è dovuto alla ragione che queste materie sono oggetto di modifiche normative in corso (per esempio, i CO.RE.RAT. si trasformeranno in organi aventi rapporto funzionale con l'Autorità per le garanzie nelle comunicazioni, ed a tale proposito sono in corso le intese, previste dalla legge, con la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le Regioni e le Province autonome). Appare pertanto opportuno attendere la conclusione di tali riforme, per coordinare con esse il nuovo regolamento.

Risultano inoltre ulteriormente semplificate le formalità per la presentazione delle domande e la loro sottoscrizione. Le ulteriori disposizioni recate dalla nuova bozza, anche se in qualche caso sono state

riviste nella forma ed ulteriormente semplificate, corrispondono sostanzialmente a quelle della proposta del 1998.

Si sofferma infine su alcuni contenuti di dettaglio del testo articolato, che sarà pubblicato in allegato ai resoconti di seduta.

Il Vicedirettore delle Tribune, Accesso e Servizi parlamentari, Pierluigi CAMILLI, si sofferma a sua volta sulla proposta di regolamento, condividendone l'impianto di massima, e sottolineando l'opportunità di una riflessione relativa in particolare alle formalità di cui al comma 5 dell'articolo 1. Intervengono altresì il senatore Giancarlo ZILIO, *Presidente*, il senatore Rosario Giorgio COSTA (FI), ed il Vicedirettore di Televideo, Tomaso TOMMASI DI VIGNANO.

Il senatore Giancarlo ZILIO, *Presidente*, apprezzate le circostanze, rinvia infine ad altra seduta il seguito dell'esame in titolo.

**La seduta termina alle 15.20.**

## ALLEGATO 1

**Delibera approvata nella seduta del 10 novembre 1999,  
con la riformulazione apportata.**

La Sottocommissione permanente per l'Accesso, organo della Commissione parlamentare per l'indirizzo generale e la vigilanza dei servizi radiotelevisivi,

a) visti gli articoli 1 e 4 della legge 14 aprile 1975, n. 103;

b) visto il regolamento per l'esame delle richieste di accesso al mezzo radiotelevisivo, nonché le domande pendenti;

c) considerati i contenuti delle proprie delibere approvate: il 10 dicembre 1997, di disciplina generale delle trasmissioni; il 18 marzo 1998, circa il primo palinsesto televisivo; il 29 luglio 1998, circa il primo palinsesto radiofonico; il 28 ottobre 1998, il 20 gennaio, il 2 marzo, il 29 aprile, il 14 luglio ed il 6 ottobre 1999, circa la prosecuzione dei palinsesti;

d) viste inoltre, in materia di Accesso con il mezzo del Televideo, la delibera approvata dalla Commissione plenaria il 29 aprile 1999, e quella della Sottocommissione del 14 luglio successivo;

e) considerata l'esperienza relativa alle modalità delle prime trasmissioni su Televideo, la forte differenza tra il numero di richieste televisive e quelle relative ad altri mezzi di irradiazione, l'opportunità di ulteriormente divulgare la facoltà di accedere al servizio pubblico con il mezzo del Televideo, e la necessità di adeguare gli spazi al numero di domande sinora avanzate;

f) sentiti, nella seduta di oggi, i rappresentanti della RAI;

dispone

nei confronti della RAI, società concessionaria del servizio pubblico radiotelevisivo, come di seguito:

1. La RAI provvede ad integrare il calendario dell'Accesso televisivo e quello dell'Accesso radiofonico, di cui alla delibera della Sottocommissione del 14 luglio 1999, come modificato a seguito della delibera del 6 ottobre successivo, con le domande di cui al punto 7 della presente delibera. Nell'integrazione dei calendari si applicano i criteri di cui ai punti 1 e 2 della delibera del 14 luglio 1999.

2. La RAI predispone il calendario dell'Accesso con il mezzo del Televideo, curando che in esso siano comprese tutte le domande di cui al punto 8 della presente delibera. Si applicano i criteri di cui al punto 2 della delibera del 14 luglio 1999.

3. La RAI individua le modalità di ulteriore divulgazione e promozione della facoltà di accedere al servizio pubblico televisivo con il mezzo del Televideo, in particolare attraverso riferimenti specifici trasmessi nell'ambito dei programmi dell'Accesso televisivo e radiofonico.

4. Il Presidente della Sottocommissione può invitare alcuni degli organismi che hanno presentato domande di Accesso televisivo, già accolte dalla Sottocommissione e non ancora trasmesse, a prender parte anche alle trasmissioni su Televideo in riferimento a tali domande. In tali casi, il Presidente esamina senza ulteriori formalità i testi proposti dagli organismi che accolgono l'invito, e ne dispone la trasmissione. L'invito può essere rivolto esclusivamente ad organismi che presen-

tano profili di interesse per i settori dell'associazionismo e del volontariato, e privilegia le domande che, sulla base del calendario televisivo, potrebbero non essere trasmesse in tempi brevi.

5. Il punto 8 della delibera temporanea per l'accesso al Televideo, approvata dalla Commissione plenaria il 29 aprile 1999, si interpreta nel senso che, nei periodi di qualsiasi durata in cui non sono disponibili nuovi testi per alimentare la rubrica, sarà trasmesso il materiale già andato in onda, con la dicitura (r) replica». L'ordine di trasmissione delle repliche è quello delle trasmissioni originarie, e può essere modificato, qualora il testo da ritra-

smettere non risponda alle esigenze dell'attualità e non sia possibile apportarvi idonee variazioni.

6. La programmazione con il mezzo del Televideo prevede, di regola, che ogni settimana sia trasmesso il testo relativo ad un solo soggetto accedente. Conseguentemente, il numero di sottopagine *rolling* che compongono la pagina dedicata all'Accesso può risultare inferiore a quello minimo previsto dall'articolo 3 della delibera temporanea per l'accesso al Televideo approvata dalla Commissione plenaria il 29 aprile 1999.

7. Le domande ammesse alla programmazione televisiva e radiofonica sono le seguenti:

Numero	Richiedente	Titolo o argomento
4235	Universtà S. Pio V	Presentazione università - Tv
4237	CMI	Musica è - Tv
4239	CMI	Musica è - RADIO
4240	AUSER	Solidarietà senza confini - RADIO
4241	AUSER	Giovani e anziani - TV
4242	AUSER	Anziani più sicuri - TV
4243	AUSER	Verde argento
4244	AUSER	Gli anziani per il Giubileo - TV
4245	LAUT	Il mondo delle telecomunicazioni - TV
4246	N.I. Shrine oasis	Lo shrine in Italia - RADIO
4247	N.I. Shrine oasis	Lo shrine in Italia - TV
4249	AIC	Il giornalismo per immagini - TV
4250	AITC	Tutela del telespettatore - TV
4251	AITC	Gli occhi del telespettatore - TV
4252	ANVU	La polizia locale nella riforma generale del sistema di polizia - TV
4253	CISPEL	La zona calda dei rifiuti - TV
4254	ANIASPER	Como: il restauro dell'architettura moderna - TV
4255	ANIASPER	Bologna: città europea della cultura - TV
4256	ANIASPER	Pompei: gli ultimi lavori di restauro - TV
4257	ANIASPER	Pisa: restauro del Duomo di Pietrasanta - TV
4258	ANIASPER	Cosenza: restauro dell'architettura religiosa basiliana - TV
4259	ANIASPER	Valtellina: restauro di alcuni monumenti religiosi - TV

Numero	Richiedente	Titolo o argomento
4260	ANIASPER	Molise: Castel Monforte - TV
4261	ANIASPER	Sciaccia: restauro cinta muraria e Valle dei Templi di Agrigento - TV
4262	ANIASPER	Abruzzo: Casello de L'Aquila - TV
4263	ANIASPER	Marche: San Ciriaco di Ancona - TV
4264	ANIASPER	Aosta: Castello e Cattedrale - TV
4265	ANIASPER	Viterbo: Villa Lante di Bagnaia - TV
4267	ANIASPER	Avellino: lo Specus Martyrum di Atripalda - TV
4268	ANIASPER	Maratea: restauro dei luoghi di culto
4269	A.P.T. di Lecce	Prospettive del Capo di Leuca - TV
4270	Salento - Coltivazione messapica Coop.	Il Salento e la strada del vino - TV
4271	A.N.I.M.U.	Interpretariato e lingua dei segni - TV
4272	A.I.M.A.C.	Dire o no la diagnosi di cancro? - TV
4273	Coop produttori agricoli Matino	La cooperazione agricola e creditizia - TV
4274	Vinolea	La cooperazione nel Capo di Leuca - TV

8. Le domande ammesse alla programmazione con il mezzo del Televideo sono le seguenti:

Numero	Richiedente
4211	CONFEDILIZIA
4236	ASPI
4238	Amici di Aldo Capitini
4248	Ass. ligure difesa del cittadino
4266	Comitato per la Cinematografia per Ragazzi

## ALLEGATO 2

**Proposta di nuovo regolamento per l'accesso al servizio radiotelevisivo pubblico.**

## ART. 1.

*(Domande di accesso e loro caratteristiche).*

1. Gli organismi che, in base alla legislazione vigente, hanno titolo per ottenere l'accesso al mezzo radiotelevisivo pubblico devono proporre specifica domanda alla Sottocommissione.

2. Le domande devono riportare almeno:

*a)* la denominazione dell'organismo richiedente ed i suoi scopi, finalità o obiettivi;

*b)* il contenuto specifico e dettagliato della trasmissione o delle iniziative proposte;

*c)* l'identità del presidente o del rappresentante legale dell'organismo;

*d)* la dichiarazione del firmatario di poter validamente rappresentare l'organismo ai fini della richiesta di accesso, e di aver assunto la responsabilità agli effetti civili e penali del programma, ai sensi dell'articolo 6, quinto comma, della legge 14 aprile 1975, n. 103;

*e)* il consenso del firmatario al trattamento dei propri dati personali, anche se qualificabili come dati sensibili, e la dichiarazione di essere a conoscenza delle facoltà previste in proposito dalla legge in materia di protezione dei dati personali, nonché la dichiarazione di aver ottenuto analogo consenso dal rappresentante legale e dagli altri aderenti all'organismo, qualora essi siano individuabili in base alla documentazione prodotta.

3. La Sottocommissione o il suo Presidente hanno in qualsiasi momento la facoltà di disporre, sia in generale sia in riferimento a singoli casi o circostanze, che nelle domande siano indicati ulteriori elementi la cui conoscenza è necessaria a fini istruttori, ovvero in relazione ad esigenze di carattere tecnico.

4. La Sottocommissione o il suo Presidente possono chiedere in qualsiasi momento, nel rispetto della legislazione vigente in materia di prove e di certificazioni, che i richiedenti comprovino le affermazioni rese nelle domande. Le affermazioni non veritiere rese in sede di domanda d'accesso possono di per sé stesse dar luogo all'esclusione dalle trasmissioni, salva ogni altra eventuale conseguenza di legge.

5. Il firmatario delle domande d'accesso deve essere identificato con certezza, di regola al momento della proposizione delle domande, da parte dei componenti la Sottocommissione o dei consiglieri parlamentari addetti alla segreteria. Le domande che pervengono con il mezzo della posta o con altre forme di trasmissione a distanza possono essere dotate, ai fini di tale identificazione, dell'autentica della sottoscrizione del firmatario, effettuata nei modi usuali di legge. In casi particolari il sottoscrittore può essere identificato dalla concessionaria del servizio pubblico, comunque prima della trasmissione, che in caso contrario non può avere inizio.

6. Le domande sono iscritte in un apposito registro pubblico con numerazione progressiva, nel quale sono progressivamente riportate le varie fasi della procedura relativa al loro esame ed alla loro trasmissione. Le domande carenti delle indicazioni di cui al comma 2 del

presente articolo non sono iscritte nel registro e non sono procedibili; se la carenza riguarda il consenso di cui alla lettera e) del comma 2, i relativi dati personali non possono essere trattati.

ART. 2.

*(Esame delle domande).*

1. Le domande iscritte nel registro di cui all'articolo 1, comma 6, possono essere o accolte, o respinte, o tenute sospese in attesa di approfondimenti ovvero per altre specifiche esigenze.

2. Le domande sono valutate dal Presidente della Sottocommissione ai fini della decisione di cui al comma 1. Egli può direttamente stabilirne l'accoglimento, ed in questo caso può altresì definire le modalità di trasmissione, inclusa quella del tempo spettante a ciascuna, e l'inserimento nel calendario dei programmi. Il rigetto delle domande deve essere deciso dalla Sottocommissione.

3. Il Presidente convoca la Sottocommissione almeno trimestralmente, ed ogni volta che lo ritiene opportuno, al fine di:

a) riferire sulle domande accolte, sulle altre decisioni da lui assunte ai sensi del comma 2, e sull'andamento della programmazione dell'Accesso;

b) riferire sulle domande che devono restare sospese, illustrandone i motivi;

c) formulare le eventuali proposte di rigetto di domande;

d) investire la Sottocommissione di ogni ulteriore questione che ritenga opportuno deferirle.

4. La Sottocommissione può sempre modificare le decisioni assunte dal Presidente. Il Presidente e la Sottocommissione possono sempre revocare o modificare i propri provvedimenti.

5. Le decisioni del Presidente o della Sottocommissione si ispirano ai seguenti criteri:

a) assicurare la pluralità delle opinioni e degli orientamenti politici e culturali;

b) evidenziare le istanze di speciale rilevanza sociale, culturale ed informativa;

c) garantire la varietà della programmazione, anche in riferimento all'insieme delle trasmissioni della concessionaria pubblica;

d) tenere conto della consistenza organizzativa degli organismi richiedenti;

e) garantire la coerenza della programmazione dell'Accesso, e la sua pari capacità comunicativa, rispetto alla restante programmazione del servizio pubblico.

6. Il Presidente o la Sottocommissione possono delegare alla concessionaria del servizio pubblico radiotelevisivo la predisposizione anche parziale del calendario delle trasmissioni, che deve essere approvato dal Presidente prima della sua esecuzione.

7. Il Presidente della Sottocommissione può, per periodi determinati e sotto la propria responsabilità, delegare ad altri componenti la Sottocommissione le funzioni di cui al comma 2.

8. I provvedimenti della Sottocommissione e del suo Presidente devono essere motivati se, riferendosi a specifiche domande di accesso, hanno contenuti diversi dall'accoglimento della domanda stessa, e negli altri casi previsti dal presente regolamento.

9. Tutte le deliberazioni della Sottocommissione sono pubblicate nei resoconti parlamentari; quelle del suo Presidente sono comunicate quanto prima alla Sottocommissione, anche ai fini della pubblicazione. Tutte sono comunicate immediatamente ai destinatari.

10. La società concessionaria del servizio radiotelevisivo pubblico può chiedere che un proprio rappresentante intervenga alle sedute della Sottocommissione che trattano domande d'Accesso o questioni

riferite alla relativa programmazione. È tenuta ad intervenire se lo richiede la Sottocommissione.

ART. 3.

*(Poteri dei singoli componenti  
la Sottocommissione).*

1. Due componenti la Sottocommissione possono chiedere che siano ad essa sottoposte specifiche questioni o decisioni ordinariamente devolute al Presidente.

2. L'efficacia delle decisioni assunte dal Presidente resta sospesa se ciò è richiesto, per iscritto e con motivazione esplicita, dalla maggioranza dei componenti la Sottocommissione. Le questioni relative a tali decisioni sono devolute alla Sottocommissione stessa.

3. Nei casi di cui al presente articolo il Presidente convoca la Sottocommissione nel più breve tempo possibile, e comunica immediatamente alla concessionaria del servizio pubblico l'eventuale sospensione delle sue decisioni. In caso di inadempienza provvede il Presidente della Commissione plenaria.

ART. 4.

*(Criteri generali di programmazione  
e trasmissione).*

1. Nelle deliberazioni assunte ai sensi dell'articolo 2, il Presidente e la Sottocommissione si attengono ai criteri generali di programmazione stabiliti dalla Sottocommissione stessa all'inizio della legislatura, ed alle eventuali loro variazioni, che la Sottocommissione può apportare in qualunque momento.

2. Nell'esercizio delle potestà di cui al presente articolo la Sottocommissione consulta sempre la società concessionaria del servizio pubblico radiotelevisivo.

3. I criteri di programmazione di cui al presente articolo tengono conto delle indicazioni di cui all'articolo 6 della legge 14 aprile 1975, n. 103, nonché all'articolo 2,

comma 5, del presente regolamento, ed in particolare hanno i seguenti contenuti:

a) possono dare la precedenza, per periodi determinati, alle trasmissioni proposte da richiedenti che appartengano a categorie tematiche determinate, eventualmente coincidenti con quelle individuate dall'articolo 6, primo comma, della legge 14 aprile 1975, n. 103;

b) possono prevedere che la conduzione delle trasmissioni sia affidata ad un giornalista della concessionaria del servizio pubblico, ovvero si conformi ad altri specifici accorgimenti tecnico-professionali, quando ciò sia necessario per garantire ai programmi dell'Accesso una capacità di comunicazione, nei confronti del pubblico radiotelevisivo, pari a quella della restante programmazione della concessionaria. È in ogni caso garantita la facoltà degli accedenti di determinare in modo del tutto autonomo i contenuti della programmazione che li riguarda;

c) possono indicare la rete e l'ora delle trasmissioni, e definire i casi, che hanno carattere assolutamente eccezionale, nei quali il Presidente o la Sottocommissione hanno facoltà di disporre la trasmissione in diretta;

d) definiscono le modalità della collaborazione tecnica gratuita della concessionaria, indicando in particolare i criteri ed i limiti per le riprese da effettuare fuori studio;

e) disciplinano l'utilizzazione, da parte dei soggetti accedenti, di registrazioni realizzate con mezzi propri, prevedendo che essa avvenga solo su richiesta degli accedenti, che in tal caso le registrazioni costituiscano la parte più rilevante o significativa di ogni trasmissione, e che la concessionaria del servizio pubblico possa rifiutare le registrazioni non conformi agli usuali *standard* tecnici e di ripresa.

4. In nessun caso i programmi dell'Accesso possono essere trasmessi nell'ambito di programmazione a pagamento o comunque criptata.

5. Nei trenta giorni che precedono un referendum o una consultazione elettorale anche parziale, i programmi dell'Accesso non possono contenere alcun riferimento alla consultazione stessa, e ad essi non possono prendere parte persone che risultano candidate, ovvero che siano esponenti di partiti o movimenti politici, membri del Governo nazionale, delle Giunte e dei Consigli regionali e degli enti locali. Tuttavia il Presidente della Sottocommissione, ove non vi ostino norme di legge, può indicare le consultazioni alle quali non si applicano le disposizioni del presente comma, in ragione dello scarso numero di elettori coinvolti e dell'esiguo rilievo sul piano nazionale.

ART. 5.

*(Esecuzione dei programmi).*

1. La concessionaria del servizio radiotelevisivo pubblico provvede a registrare e trasmettere i programmi secondo le indicazioni della Sottocommissione, in conformità del calendario predisposto, curando che, per quanto possibile, la registrazione non abbia luogo molto tempo prima della messa in onda.

2. La concessionaria informa senza indugio il Presidente della Sottocommissione di ogni questione insorta prima della trasmissione dei programmi. Il Presidente provvede a dirimerle, informandone tempestivamente la Sottocommissione. Tali questioni non precludono la messa in onda del calendario nelle parti non controverse.

3. La concessionaria può proporre in qualsiasi momento variazioni motivate del calendario al Presidente della Sottocommissione, il quale decide con le modalità di cui all'articolo 2.

4. L'ufficio della concessionaria del servizio pubblico radiotelevisivo competente per i programmi dell'Accesso deve

avere la qualifica di testata giornalistica registrata nei modi previsti dall'articolo 10, comma 1, della legge 6 agosto 1990, n. 223.

ART. 6.

*(Ricorsi alla Commissione plenaria).*

1. Il ricorso contro le decisioni della Sottocommissione, di cui all'articolo 6, quinto comma, della legge 14 aprile 1975, n. 103, ed all'articolo 9 del regolamento della Commissione, può essere esperito anche nei confronti delle decisioni assunte dal Presidente della Sottocommissione.

2. La persona che rappresenta l'organismo ricorrente deve essere identificata con certezza. Si applicano in proposito, in quanto compatibili, le disposizioni dell'articolo 1, comma 5. La segreteria della Commissione certifica inoltre la data di inoltro del ricorso, ai fini del computo dei termini previsti dal regolamento della Commissione: per i ricorsi pervenuti col mezzo della posta si considera la data del timbro postale.

3. I ricorsi devono contenere l'indicazione dei motivi specifici su cui si fondano, e non sospendono il calendario nel quale sono previste le trasmissioni cui sono riferiti. Con essi non possono proporsi nuove domande d'accesso.

4. Nella discussione innanzi alla Commissione plenaria, per la Sottocommissione interviene il suo Presidente o altro membro da questi designato. In casi particolari la Commissione può deliberare di ascoltare i ricorrenti, in sede separata dal momento della decisione sul ricorso e nel rispetto dei criteri indicati dall'articolo 17, comma 1, del Regolamento della Commissione.

5. Le disposizioni di cui ai commi 1, 3 e 4 del presente articolo si applicano anche alle richieste di sottoporre le decisioni della Sottocommissione alla Commissione plenaria, di cui all'articolo 9, comma 3, del regolamento della Commissione.

## ART. 7.

*(Audizioni ed attività conoscitive).*

1. Ferme restando le competenze generali della Commissione plenaria, nelle materie concernenti l'Accesso la Sottocommissione può esercitare le facoltà che sono attribuite alla Commissione dall'articolo 17, comma 1, del suo Regolamento, alle medesime condizioni.

## ART. 8.

*(Tutela dei dati personali e regime di pubblicità).*

1. La segreteria della Sottocommissione effettua il trattamento, anche elettronico, dei dati concernenti gli organismi richiedenti al solo fine di garantire la funzionalità dell'Accesso radiotelevisivo, nella potestà prevista dagli articoli 4 e 6 della legge 14 aprile 1975, n. 103, e nell'esercizio dell'autonomia costituzionale delle Camere del Parlamento. Il trattamento rientra nelle ipotesi previste dagli articoli 26 e 27 della legge 31 dicembre 1996, n. 675, e successive modificazioni, ed è effettuato nel rispetto dei criteri indicati all'articolo 9 della legge 31 dicembre 1996, n. 675.

2. Salva diversa previsione di legge, non possono essere resi noti né implicitamente conoscibili dati sensibili riferiti a persone che non hanno personalmente sottoscritto le domande.

3. I dati risultanti dal registro pubblico di cui all'articolo 1, comma 6, e dalla documentazione relativa alle domande possono, salve ulteriori previsioni di legge, essere conosciuti:

a) da chiunque, relativamente alla denominazione ed all'attività degli organismi che hanno presentato domande d'accesso, alle proposte di trasmissione contenute in tali domande, all'esito dell'esame delle domande, alla data ed alle modalità della trasmissione, all'esistenza di eventuali ricorsi;

b) da parte dei soggetti che hanno sottoscritto domande di Accesso, relativamente ad elementi propri di altre domande in relazione ai quali può obiettivamente proporsi una condizione di conflitto di interesse;

c) da parte di persone che aderiscono ad organismi che hanno presentato domande di accesso, o che potrebbero essere state considerate aderenti, limitatamente a tali domande ed alla necessità di verificare l'esistenza e la correttezza di dati personali che le riguardano.

4. L'eventuale individuazione del responsabile del trattamento dei dati, l'individuazione e l'adeguamento delle misure di sicurezza preventive, nonché l'eventuale notificazione al Garante per la tutela dei dati personali, di cui agli articoli, rispettivamente, 8, 15 e 7 della legge 31 dicembre 1996, n. 675, sono effettuate a cura dell'Amministrazione di quella Camera alla quale appartiene il Presidente della Commissione plenaria nel momento di ciascun adempimento, secondo le norme dei rispettivi Regolamenti e disposizioni.

5. Le norme di cui al presente articolo si applicano, in quanto compatibili, anche ai ricorsi di cui all'articolo 9 del regolamento della Commissione.

## ART. 9.

*(Esercizio temporaneo delle funzioni della Sottocommissione).*

1. Successivamente allo scioglimento delle Camere, il Presidente e la Sottocommissione esercitano le proprie funzioni sino alla prima riunione delle Camere nuove, e possono predisporre calendari che la concessionaria del servizio pubblico attuerà nel periodo successivo, con la collaborazione dei consiglieri parlamentari già addetti alla Sottocommissione.

## ART. 10.

*(Efficacia del regolamento, abrogazione di norme precedenti ed entrata in vigore).*

1. Il presente regolamento è approvato dalla Commissione plenaria nell'esercizio della potestà prevista dagli articoli 4 e 6 della legge 14 aprile 1975, n. 103, e 16 del Regolamento interno. Esso si intende tacitamente adottato dalla Commissione all'inizio di ogni legislatura, e, per effetto delle norme di legge citate, si applica anche ai soggetti esterni al Parlamento che vi sono espressamente menzionati.

2. La Sottocommissione può sempre adeguare le modalità di applicazione del presente regolamento in senso conforme a quanto prevedono le norme legislative

vigenti in materia di tutela dei dati, dichiarazioni, certificazioni, autenticazioni ed identificazione personale.

3. Il presente Regolamento sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale*, ed entrerà in vigore quindici giorni dopo la pubblicazione.

4. Dalla data di cui al comma 2 del presente regolamento cessano di trovare applicazione gli articoli 1, 2, 3, 4, 5, 6, limitatamente ai primi tre commi, e 9 del precedente regolamento per l'esame delle richieste d'Accesso al mezzo radiotelevisivo, e successive modificazioni, approvato dalla Commissione parlamentare per l'indirizzo generale e la vigilanza dei servizi radiotelevisivi il 30 aprile 1976, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 128 del 15 maggio 1976.